

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1696}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1977 (Stampato n. 544)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)**

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 agosto 1977*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato agricolo la presente legge promuove la formazione

delle organizzazioni dei produttori agricoli e ne disciplina le modalità di riconoscimento, anche ai fini della partecipazione delle predette organizzazioni alla programmazione agricola nazionale e regionale.

ART. 2.

(Organizzazioni riconosciute).

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono riconosciute, per settori produttivi e per gruppi omogenei indicati nella tabella allegata alla presente legge, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo articolo 4, le associazioni costituite da produttori agricoli che abbiano lo scopo di:

a) concentrare l'offerta di prodotti e adeguarla alle esigenze di mercato in armonia con la programmazione regionale e nazionale;

b) disciplinare la produzione e la commercializzazione dei prodotti per la regolamentazione dei prezzi.

Tali associazioni di produttori agricoli riconosciute possono essere costituite da:

a) produttori singoli od associati;

b) produttori singoli od associati e cooperative di produttori;

c) cooperative di produttori agricoli e consorzi di cooperative di produttori agricoli, costituiti per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti.

Sono altresì riconosciute, alle condizioni e con le modalità previste rispettivamente dai successivi articoli 6 e 7, le unioni regionali, costituite dalle associazioni di produttori riconosciute di cui al precedente comma, e le unioni nazionali costituite dalle predette unioni regionali.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

ART. 3.

(Produttori agricoli).

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti

od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratori, mezzadri, coloni parziari, partecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

ART. 4.

(Riconoscimento delle associazioni dei produttori).

Con legge regionale sono determinati i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del precedente articolo 2, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi comma.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle predette associazioni debbono prevedere:

1) che l'attività della associazione, di durata non inferiore a dieci anni abbia per oggetto uno dei settori produttivi o gruppi omogenei elencati nella tabella allegata alla presente legge;

2) che la facoltà di associarsi sia garantita a tutti i produttori del settore interessato e del territorio in cui opera l'associazione o di territori limitrofi, ad eccezione dei produttori esclusi da altre associazioni a norma del successivo punto 8);

3) che ciascun socio non possa far parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti sia direttamente che tramite consorzi alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

4) che, non potendo avere l'associazione scopo di lucro, gli investimenti siano specificatamente orientati alla realizzazione delle finalità per cui viene costituita l'associazione;

5) che per le associazioni previste dal secondo comma dell'articolo 2, lettera a), b), c), nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, associato direttamente o come membro di organizzazione cooperativa. Sulle materie oggetto di deliberazioni da parte delle associazioni previste dalla presente legge cui partecipino organizzazioni cooperative, queste ultime si asterranno dall'adottare preventive proprie decisioni; le deliberazioni delle associazioni avranno, con decreti emessi dalla Regione

o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati in casi di gravi necessità dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali;

6) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

7) che l'associazione, con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta degli associati:

a) adotti regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, ivi comprese le relative norme di qualità, vincolanti per gli associati medesimi, al fine di vendere il prodotto alle condizioni di cessione stabilite e controllate dall'associazione, ovvero secondo contratto collettivo di coltivazione stipulato dall'associazione, ovvero secondo contratto interprofessionale di cessione dei prodotti, stipulato dalle associazioni o dall'unione cui l'associazione aderisce; tali regolamenti e programmi devono altresì prevedere norme particolari dirette a favorire un positivo rapporto con le cooperative di consumo ed i loro consorzi, nonché con le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori;

b) stipuli convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri soci, con operatori agricoli singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato e curi la esecuzione delle operazioni relative;

c) decida in merito all'adesione preventiva ai contratti, alle convenzioni o agli accordi stipulati dalle unioni nazionali o regionali del settore, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 7;

d) decida in merito all'adesione, ai sensi del successivo articolo 6, ad una unione regionale del settore;

8) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

9) che sia prevista la facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua adesione e salvo, comunque, preavviso non inferiore ad un anno;

10) che l'associazione adotti misure anche di carattere finanziario al fine di agevolare l'apporto ed il ritiro dalla vendita dei prodotti degli associati;

11) il divieto del ricorso alla delega per il voto in assemblea, salvo che non sia a favore di un componente il nucleo familiare;

12) la rappresentanza negli organismi pubblici ai fini della programmazione agricolo-alimentare e nelle commisioni previste ai successivi articoli;

13) che si promuovano programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

14) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

15) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi regionali e utilizzano centri e istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato.

L'accrescimento dei requisiti è effettuato dalle Regioni entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. Nel caso in cui il provvedimento formi oggetto di ricorso da parte delle associazioni interessate, esso deve essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di 30 giorni.

Le associazioni dei produttori riconosciute hanno personalità giuridica.

ART. 5.

(Fissazione delle dimensioni delle associazioni. Istituzione dell'albo regionale e delle Commissioni consultive regionali delle associazioni dei produttori).

Con legge regionale sono determinate altresì:

a) le dimensioni delle associazioni da riconoscere, in modo tale che esse siano in grado di svolgere nell'ambito territoriale in cui operano, in relazione al volume della produzione e al numero delle aziende del

settore interessato, un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e della commercializzazione dei relativi prodotti garantendo in ogni caso il pluralismo associativo;

b) le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato la revoca del riconoscimento quando vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 4 ovvero, previa diffida, quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato;

c) le modalità per l'istituzione di Commissioni consultive regionali cui partecipino rappresentanti delle associazioni e delle unioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni professionali agricole e delle federazioni della cooperazione agricola facenti parte delle organizzazioni cooperative riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati tramite le rispettive sezioni regionali; le Commissioni medesime sono chiamate ad esprimere, in particolare, pareri sulle domande di riconoscimento, sulla concessione di contributi, sulla revoca del riconoscimento.

ART. 6.

(Riconoscimento delle unioni regionali).

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

Il riconoscimento delle unioni è disposto su richiesta di un numero di associazioni rappresentativo della produzione regionale nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione di tutte le associazioni riconosciute del settore e della Regione in cui opera l'unione;

b) un numero di voti spettante a ciascuna associazione aderente, proporzionalmente al numero degli associati;

c) tutte le norme, in quanto compatibili, stabilite per il riconoscimento delle

singole associazioni di produttori di cui al precedente articolo 4.

Le unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

ART. 7.

(Riconoscimento delle unioni nazionali).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali che siano costituite esclusivamente da unioni regionali riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più unioni regionali del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 10 per cento degli associati e della produzione organizzata nel settore.

Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle unioni devono disciplinare i compiti delle stesse e i loro rapporti con le unioni regionali aderenti, osservando, in quanto compatibili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Le unioni nazionali riconosciute possono stipulare convenzioni ed accordi con operatori economici pubblici o privati, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Le convenzioni e gli accordi di cui al precedente comma, possono, altresì, riguardare i contratti di integrazione, intendendo come tali quelli conclusi dalle associazioni aderenti con una o più imprese industriali o commerciali, pubbliche o private, che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi.

Tali convenzioni od accordi debbono essere stipulati di intesa con le unioni regionali e le associazioni di base.

I contratti, le convenzioni e gli accordi stipulati dai soci delle associazioni e relative unioni regionali, in contrasto con le norme stabilite nei precedenti commi sono nulli. I contratti, le convenzioni, gli accordi di cui ai precedenti commi debbono essere approvati dalle assemblee delle unioni nazionali con almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le unioni regionali debbono prevedere nei loro statuti norme adeguate per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato dal Ministro può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso, ovvero, previa diffida, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

Le unioni nazionali riconosciute concorrono alla formazione dei programmi nazionali in agricoltura, secondo le procedure previste dalle leggi relative.

Il Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare presso il CIPE, può disporre che le norme di qualità siano rese vincolanti per tutti i produttori di uno dei settori indicati nella tabella allegata, sentite le unioni nazionali interessate e sulla base del comitato di cui al successivo articolo 11.

Le unioni nazionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

ART. 8.

(Finanziamento delle organizzazioni riconosciute)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

c) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

Per i servizi per conto di enti pubblici la contabilità dovrà essere tenuta separata.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici e sottoposti alla vigilanza delle Regioni e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le rispettive competenze.

ART. 9.

(Trattamento preferenziale delle organizzazioni riconosciute dai produttori associati)

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono preferite nell'attuazione degli interventi sul mercato agri-

colo-alimentare previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nonché nell'attuazione di programmi di sviluppo, riconversione e qualificazione della produzione del settore. Le associazioni e le unioni riconosciute collaborano alle attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo alimentare.

Le associazioni dei produttori e le loro unioni riconosciute sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

Le cooperative e loro consorzi aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferite nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire la acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che rientrino nei programmi delle associazioni medesime.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche, per il miglioramento e l'ammodernamento delle loro imprese agricole, nonché degli altri incentivi alla produzione, in quanto rientrino nei programmi delle associazioni medesime e siano richiesti per il loro tramite.

ART. 10.

(Contributi per l'avviamento delle organizzazioni riconosciute)

Le Regioni provvedono a concedere contributi esenti da qualsiasi imposta secondo i criteri e nelle misure stabilite con proprie leggi, al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle associazioni dei produttori e delle loro unioni regionali.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con delibera del Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281. Con la stessa deli-

bera sono definiti anche gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei contributi.

Al fine di favorire la costituzione e il primo funzionamento delle unioni nazionali è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 4 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi esenti da qualsiasi imposta sono concessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento dell'unione, in misura non superiore per il primo anno all'1 per cento, per il secondo anno al 2 per cento e dal terzo al quinto anno al 3 per cento del valore della produzione effettivamente organizzata.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle unioni di cui alla presente legge beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese, per le funzioni previste dalla presente legge, alle associazioni dei produttori e relative unioni riconosciute.

ART. 11.

(Comitati regionali e nazionali).

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, comitati regionali per ciascuno dei settori produttivi e gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, composti da rappresentanti delle unioni riconosciute a norma della presente legge.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite le proprie sezioni regionali, un proprio rap-

presentante, nonché delle centrali cooperative riconosciute designati dalle rispettive sezioni regionali.

Spetta ai comitati regionali il compito di rappresentare unitariamente le unioni regionali che li compongono e di coordinare e sviluppare l'attività delle unioni stesse. I comitati regionali durano in carica due anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire, per ciascuno dei settori produttivi o gruppi omogenei di cui alla tabella allegata, un comitato nazionale di settore composto dai rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle organizzazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuna delle organizzazioni professionali-sindacali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché per ciascuna delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute.

I comitati hanno lo scopo di rappresentare unitariamente le unioni nazionali riconosciute, coordinandone l'attività e lo sviluppo, partecipando alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

I comitati, in particolare, dovranno:

a) favorire un positivo rapporto mediante accordi interprofessionali tra associazione dei produttori e relative unioni ed organizzazioni industriali riguardanti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

b) svolgere una funzione consultiva per quanto concerne la concessione e la revoca del pubblico riconoscimento, i finanziamenti, l'affidamento di compiti ed interventi alle unioni nazionali;

c) proporre e partecipare alla definizione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e dirigenti per le associazioni e le relative unioni;

d) formulare pareri e proposte circa le norme di qualità, di cui al precedente articolo 7;

e) disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento da parte delle unioni dei loro compiti istituzionali;

f) determinare indirizzi e criteri generali per favorire l'instaurazione di positivi

rapporti fra le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali e nazionali da una parte e la cooperazione di consumo e le forme associative dei dettaglianti e dei consumatori dall'altra.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori, ivi comprese le associazioni e le unioni di piscicultori.

Le organizzazioni del settore ortofrutti-colo sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, in quanto compatibili.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni di produttori riconosciute e iscritte in appositi elenchi nazionali sulla base di leggi vigenti adeguano i loro statuti alle norme della stessa e a quelle che saranno emanate dalle Regioni in conformità agli articoli precedenti.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, le unioni nazionali esistenti maggiormente rappresentative, le quali siano costituite con atto pubblico ed i cui statuti non siano in contrasto con le norme della presente legge. Nel caso in cui, al termine dei due anni, le unioni nazionali non fossero state riconosciute, queste potranno essere confermate ancora per un anno e fino ad un massimo di due anni.

ART. 13.

(*Norme transitorie*).

Le associazioni e le unioni operanti alla entrata in vigore della presente legge potranno continuare a svolgere la loro attività, purché questa non sia in contrasto con le nuove disposizioni.

Per i primi 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino al riconoscimento delle unioni regionali di cui all'articolo 6, i rappresentanti delle associazioni attualmente riconosciute partecipano ai comitati regionali di cui all'articolo 11.

Per il medesimo periodo di tempo le associazioni attualmente riconosciute, in attesa di ottenere il riconoscimento ai sensi della presente legge, o di costituirsi in unioni regionali, potranno aderire alle unioni nazionali di cui all'articolo 7.

ART. 14.

(*Istituzione del CIPAA*).

È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare.

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio con l'estero, della sanità e della marina mercantile, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE delega al CIPAA le proprie competenze in materia di indirizzo e coordinamento della politica agricolo-alimentare.

Resta ferma la facoltà del CIPE di deliberare in merito a questioni di politica agricolo-alimentare rilevanti ai fini della politica economica nazionale.

Il CIPAA delibera su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ALLEGATO

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI
PER I QUALI POSSONO ESSERE RICO-
NOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRO-
DUTTORI E LE UNIONI REGIONALI E
NAZIONALI

1. — Allevamenti bovini e carni bovine;
2. — Lattiero;
3. — Allevamenti suini;
4. — Allevamenti e carni ovine e/o ca-
prine;
5. — Allevamenti e carni avicole e/o cu-
nicole;
6. — Apicoltura;
7. — Frumento;
8. — Riso;
9. — Cereali foraggeri;
10. — Fiori e vivaismo;
11. — Olivicolo;
12. — Viticolo;
13. — Bieticolo;
14. — Tabacchicolo;
15. — Semi oleaginosi;
16. — Prodotti forestali;
17. — Sementi;
18. — Piante tessili;
19. — Bachicoltura;
20. — Patate;
21. — Piscicoltura;
22. — Piante medicinali;
23. — Sughero.